

(N. 87)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1948

Disposizioni concernenti promozioni e concorsi di ammissione
in taluni ruoli del Corpo del Genio civile.

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme che disciplinano l'avanzamento in carriera del personale dei ruoli tecnici di gruppo *C* della Amministrazione dei lavori pubblici (disegnatori ed assistenti del Genio civile e ufficiali idraulici e di bonifica) stabiliscono gli esami per la promozione al grado *X*, a differenza di quanto si verifica per gli altri ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, per i quali l'esame è previsto per la promozione al grado *XI*.

Atteso ciò, con l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 367, fu disposto che le norme di cui al regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernenti la sospensione degli esami per le promozioni ai gradi *VIII* di gruppo *A*, *IX* di gruppo *B* e *XI* di gruppo *C* del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, si applicassero, nei riguardi del personale appartenente ai suindicati ruoli tecnici, per le promozioni al grado *X*.

L'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248 ha prorogato, fino al 31 dicembre prossimo, la possibilità di conferire senza esami, per merito comparativo, le promozioni ai gradi *VIII* di gruppo *A*, *IX* di gruppo *B* e *XI* di gruppo *C*, trascurando di considerare il personale dei ruoli tecnici suindicati. Non essendovi motivo di negare al personale stesso, il trattamento fatto alle altre categorie con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge si dispone che le promozioni al grado *X* dei ruoli medesimi possono essere conferite, fino al 31 dicembre 1948, mediante scrutinio per merito comparativo.

L'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, ha disposto che il ruolo dei ragionieri del Genio civile (gruppo *B*) assuma la denominazione di ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili ed ha prescritto, per l'ammis-

sione nel ruolo stesso, quale titolo di studio il diploma di ragioniere oppure quello di maturità classica o scientifica, stabilendo altresì che metà dei posti del ruolo stesso è riservata ai diplomati in ragioneria e metà a coloro che sono in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

In base a tale norma rimangono perciò esclusi dall'ammissione nel ruolo in parola coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale, mentre in molte altre Amministrazioni dello Stato, il diploma stesso è valido agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i ruoli di gruppo *B*.

Ne consegue che tutti i dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici muniti di quest'ultimo diploma, pur prestando lodevolmente servizio da lunghi anni in qualità di aiuto segretari non potranno partecipare ai concorsi previsti dal sopracitato decreto legislativo n. 282, nè potranno essere collocati nei ruoli speciali transitori di gruppo *B* dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Essi, pertanto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, potranno ottenere solo il collocamento in un ruolo di gruppo inferiore dell'Amministrazione stessa oppure in un ruolo di gruppo *B* di altra Amministrazione, nella quale il diploma magistrale sia riconosciuto idoneo per l'ammissione nel ruolo medesimo.

Tale situazione, oltre a ledere le aspettative di molti impiegati, danneggia anche l'Amministrazione che verrebbe ad essere privata dell'opera di dipendenti aventi una lunga pratica acquisita in molti anni di lodevole servizio.

Pertanto, tenuto conto altresì che le funzioni affidate ai segretari contabili sono prevalentemente amministrative e che il programma per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale ha numerosi punti di contatto con quelli per il conseguimento dei diplomi di maturità classica o scientifica (titoli che, d'altra parte, sono stati riconosciuti equipollenti) con l'articolo 2 dell'unito disegno di legge si dispone che gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici muniti del diploma di abilitazione magistrale possano essere ammessi a partecipare ai concorsi riservati previsti dagli articoli 4 e 6 del menzionato decreto legislativo n. 282 per la nomina nel grado iniziale del ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili del Corpo del Genio civile, purchè siano in possesso degli altri requisiti prescritti negli articoli stessi.

Il provvedimento ha carattere di somma urgenza dato che si deve regolarizzare al più presto la posizione di molti impiegati che o attendono la promozione (v. articolo 1) o devono prendere parte ai concorsi già banditi (ved. articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le promozioni al grado X dei ruoli di gruppo *C* del personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del Genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica sono conferite, fino al 31 dicembre 1948, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dal secondo

comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 367.

Art. 2.

Ai concorsi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282 per la nomina nel grado iniziale del ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili (gruppo *B*) del Corpo del Genio civile sono ammessi a partecipare gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici muniti del diploma di abilitazione magistrale, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti dagli articoli suddetti.